

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DI DIAGNOSTICA AUTOPTICA**TRA**

l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, cod.fisc/P.I. 0302030374, con sede legale in Bologna - Via di Barbiano n. 1/10, nella persona del Direttore Generale Dott. Andrea Rossi, nato a Imola il 11/10/1963 nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede (*d'ora innanzi denominata parte Committente o semplicemente IOR*)

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", cod. fisc/P.I. 05841790826 con sede legale in Palermo Via del Vespro nr. 29 nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nata a Palermo il 31/10/1962 nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore* domiciliata per la carica presso la sede (*d'ora innanzi denominata AOUP*)

Premesso

- che con il "Protocollo di Intesa" del 30 giugno 2011 i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna e Regione Siciliana hanno condiviso la necessità di predisporre e realizzare un progetto per la valorizzazione dell'assistenza e della ricerca sanitaria nella Regione Sicilia e individuato l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) per la predisposizione e la realizzazione di un progetto di gestione di un centro ortopedico, identificato nella struttura "Villa Santa Teresa" di Bagheria, che dovrà effettuare attività programmata di ortopedia, di oncologia ortopedica e di medicina fisica-riabilitativa;
- che l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in esecuzione al sopra richiamato protocollo di intesa e sulla base dell'assenso sull'idoneità di massima della struttura manifestata dallo IOR, ha concluso con l'Amministratore e custode giudiziario ex art. 316 del c.p.p. nonché rappresentante legale della Srl "Villa Santa Teresa Diagnostica per le immagini e radioterapia", appositamente autorizzato dal Giudice Delegato, la locazione dell'immobile (sito in Bagheria strada statale 113 Km. 246,500) e delle relative attrezzature, che è stato messo nella piena disponibilità dello IOR per tutto il periodo della presente "Intesa" contrattuale dalla data di consegna;
- che in data 04/10/2011 sono stati sottoscritti i seguenti atti:
 - tra Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute e Istituto Ortopedico Rizzoli: Convenzione per l'attivazione di una struttura ortopedica presso la Struttura Villa Santa Teresa di Bagheria per la durata di nove anni, con attivazione 6 mesi dopo la firma della convenzione;
 - tra Regione Siciliana e "Villa Santa Teresa Diagnostica per le Immagini e Radioterapia": Contratto di locazione dell'immobile e delle attrezzature, sottoscritto anche dallo IOR interveniente in qualità di promesso comodatario, quale partner gestionale della Regione per le attività sanitarie di cui all'art. 1 della convenzione;
 - tra Regione Siciliana e IOR il contratto di comodato d'uso dello stesso immobile e delle attrezzature da completarsi con il verbale di consegna da sottoscrivere ultimati i lavori di adeguamento;
- che con D.A. 1131 del 08/11/2021 è stato approvato il "Protocollo per il rinnovo dell'intesa istituzionale tra la Regione Siciliana e la Regione Emilia-Romagna con l'adesione dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) – per la valorizzazione delle attività di assistenza e ricerca anche in ambito ortopedico oncologico", sottoscritto in data 01/10/2021;
- che in data 30/11/2011 è stata sottoscritta la Convenzione tra Istituto Ortopedico Rizzoli e Villa Santa Teresa Diagnostica per le Immagini e Radioterapia S.R.L. a disciplina, dell'acquisto da parte di IOR di servizi forniti da Villa Santa Teresa e delle modalità operative di gestione delle attività;
- che lo svolgimento delle suddette attività comprende prestazioni specialistiche, non disponibili presso la Struttura "Rizzoli" di Bagheria, in particolare l'attività autoptica;

- che, lo IOR, con nota prot. 7883 del 04.06.2026, introitata al prot. gen.le dell'AOUP in pari data al n. 35558, ha manifestato interesse al rinnovo del rapporto convenzionale già intrattenuto con l'AOUP volto a garantire l'effettuazione di riscontri diagnostici.
- che il Responsabile della U.O.S.D. di Diagnostica Autoptica dell'AOUP, di concerto con il Direttore del DAI di Oncologia e Sanità Pubblica, hanno espresso parere favorevole al prosieguo degli accordi in parola.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – Valore delle Premesse

Le premesse di cui sopra, in uno con gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono dalle parti considerate quali condizioni essenziali dello stesso.

ART. 2 – Oggetto della Convenzione

L'A.O.U.P. e, nella fattispecie l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Diagnostica Autoptica si impegna a svolgere su richiesta dello IOR, per il tramite della Dott.ssa Elisabetta Orlando (di seguito anche semplicemente Consulente) ovvero da altro dirigente medico dalla stessa individuato l'attività di riscontro diagnostico sui cadaveri che, nel rispetto della normativa di settore (DPR. 285/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria) che saranno trasferiti, a cura dello IOR, presso la Sala Autoptica dell'A.O.U.P. In particolare, l'attività richiesta riguarderà l'esecuzione dell'autopsia in sala settoria e successivamente la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia e quindi l'allestimento e la lettura dei preparati istologici presso l'U.O.S.D. sopradetta.

ART. 3 – Modalità di espletamento delle prestazioni

Le prestazioni di cui al precedente art. 2 saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato afferente all'U.O. coinvolta all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Al fine del regolare e corretto svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, l'A.O.U.P. dichiara e garantisce che:

- le prestazioni oggetto della presente convenzione rientrano nell'attività istituzionale e saranno svolte compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Unità Operativa Semplice di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P. stessa e si esplicheranno dietro specifica richiesta scritta dello IOR, entro le successive 24 ore dalla richiesta (salvo condizioni particolari);
- la suddetta richiesta dovrà essere inderogabilmente corredata da una breve riassunto della storia clinica del paziente nonché dalla seguente documentazione allegata:
 - a) comunicazione da parte della Direzione Sanitaria dello IOR al Consulente dell'eventuale sussistenza di un procedimento giudiziario del quale la stessa sia venuta a conoscenza prima dell'inizio dell'attività;
 - b) preventiva acquisizione del consenso al riscontro diagnostico e dell'eventuale presenza di un medico di fiducia da parte dei familiari del defunto esplicitato secondo quanto previsto dall'allegato al presente atto (All. A);
- il riscontro diagnostico sarà eseguito nel rispetto della normativa in materia, e pertanto, avendo cura di evitare mutilazioni o dissezioni che non dovessero essere necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte, nonché garantendo che il cadavere venga ricomposto con la migliore cura;
- nella circostanza in cui, nel corso del riscontro diagnostico, il consulente incaricato venga a conoscenza di una ipotesi di notizia di reato, dovrà informare l'Autorità Giudiziaria e contestualmente la Direzione Sanitaria dello IOR, per gli adempimenti di competenza.
- il Consulente procederà alla redazione di un referto autoptico da consegnare alla Direzione Sanitaria dello IOR entro 40 giorni dall'effettuazione dell'esame, salvo diversa richiesta dell'Istituto;

- i locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente atto sono e saranno idonei e conformi - anche sotto il profilo degli standard di qualità - alla normativa in materia. E' riconosciuta allo IOR la facoltà di procedere alla verifica dei controlli di qualità espletati da A.O.U.P., in orari e secondo modalità preventivamente concordati tra le Parti. A tal fine, l'A.O.U.P. si impegna a prestare allo IOR la dovuta collaborazione, impegnandosi sin da ora a consentire l'accesso a tutti gli atti e documenti di cui lo IOR avesse bisogno per l'espletamento della citata attività di controllo. Resta peraltro inteso tra le Parti che ove lo IOR accertasse la mancanza dei requisiti sopra indicati, il presente contratto è da intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per effetto della comunicazione trasmessa da IOR di volersi avvalere della presente clausola.

ART. 4 – Corrispettivi

A fronte delle prestazioni rese lo IOR si impegna a corrispondere all'AOUP gli importi di seguito specificati:

Corrispettivo per attività di riscontro diagnostico su adulto pari € 2.500,00 (duemilacinquecento), IVA inclusa, qualora dovuta.

ART. 5 - Modalità di fatturazione

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 sarà effettuato dallo IOR dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico emessa dall'AOUP, nonché previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, a seguito di apposito rendiconto predisposto dal Responsabile dell'U.O. erogante e vidimato dallo IOR, per accettazione.

L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale" della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente Convenzione).

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, lo IOR provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte dello stesso, della fattura elettronica.

ART. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 7 -Domiciliazione bancaria

Lo IOR dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario nr 306508 - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508 acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'AOUP.

ART. 8 - Assicurazione

L'A.O.U.P. garantisce con la copertura della responsabilità civile professionale del medico specialista per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

La stessa provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dai suddetti dirigenti medici.

Art. 9 – Privacy e Codice di Comportamento

In merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. (di seguito "Codice"), le parti danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'Istituto Ortopedico Rizzoli.

L'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, in qualità di Titolare del trattamento, nomina, mediante sottoscrizione del presente atto, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone, nella persona del legale rappresentante pro tempore, quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente convenzione (ALLEGATO "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

In particolare, il Responsabile del trattamento è tenuto:

- ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
- ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
- ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
- ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui al Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate alla presente convenzione e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre attenersi alle indicazioni di cui alla procedura di data breach del Titolare del trattamento; a tal proposito si invita il Responsabile del trattamento a prendere visione della "Procedura di segnalazione degli eventi di violazione dei dati personali (c.d. Data Breach) ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR)", approvata dall'Istituto Ortopedico Rizzoli con Deliberazione n.123 del 24/04/2019, disponibile sul sito dell'Istituto (https://www.ior.it/sites/default/files/00%20DELI0000123_2019_APPROVAZIONE%20DATA%20BREACH.pdf).

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento. Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR. Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca della presente convenzione, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui alla presente convenzione.

Le Parti si danno atto che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 così come integrato dai codici di comportamento aziendali;

Art. 10 – Durata

La presente Convenzione ha validità biennale a far decorrere dall'ultima sottoscrizione digitale.

Eventuale rinnovo, proroga, o modifica delle condizioni del presente accordo devono essere concordati per iscritto dalle parti. E' espressamente escluso il rinnovo tacito.

Le parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno di almeno trenta giorni.

Art. 11 – Risoluzione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione o interpretazione del presente atto è competente il Foro di Palermo.

Art. 13 - Registrazione e spese

a presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 – TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo applicabile al presente atto e assolta dallo I.O.R. in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Bologna Ufficio territoriale di Bologna 2 prot. n° 139398/2013.

Istituto Ortopedico Rizzoli
Il Direttore Generale
Dott. Andrea Rossi

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari